

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE B&B CAGLIARI

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

È costituita in Cagliari, l'Associazione con denominazione: **B&B CAGLIARI**.

L'Associazione ha sede legale in Cagliari, Via Roma, 43 e può istituire sedi operative anche in altre località. La **B&B CAGLIARI** è una Associazione libera, volontaria, senza fini di lucro, apartitica e apolitica, operante nei settori culturale, turistico, ricreativo e sportivo e che intende attenersi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità, di elettività e di gratuità delle cariche sociali. Tutti gli utili e gli avanzi di gestione saranno reinvestiti nelle attività istituzionali indicate nel presente statuto. L'Associazione si dichiara costituita nel pieno rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana, delle norme di legge vigenti, dell'atto costitutivo e del presente Statuto. L'Associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall'assemblea generale, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali. L'Associazione ha durata illimitata.

TITOLO II -SCOPO- OGGETTO

ART. 2

L'Associazione si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità cittadina, provinciale e regionale per attuare la promozione di iniziative e progetti di promozione turistica, culturali, educativi e formativi, informazione, sostegno, divulgazione, partecipazione, ricerca ed aggiornamento per il Turismo al fine di favorire l'incontro e lo scambio di conoscenza e competenze, all'interno della filiera produttiva legata all'accoglienza nel settore extra-alberghiero, tra i proprietari o gestori di bed & breakfast, affittacamere, immobili da destinarsi agli affitti a breve termine, case vacanza, ville, agriturismi, o qualsiasi fattispecie ad essi riconducibili, con i requisiti richiesti dalle leggi e normative in materia.

L'Associazione si propone di:

- a. Sollecitare lo sviluppo della vita associativa e favorire lo scambio di idee, esperienze e conoscenze fra i soci.
- b. Favorire la cultura dell'ospitalità turistica di tipo familiare, legata alla migliore tradizione italiana e della Sardegna.
- c. Fornire assistenza tecnica, legislativa e fiscale ai soci.
- d. Favorire l'incontro tra la domanda di alloggio e le offerte provenienti dai soci.
- e. Creare una organizzazione di tipo federativo in cui convogliare le associazioni ed enti rappresentativi di varie categorie affini, al fine di realizzare reti di soggetti interrelati e sinergici per il raggiungimento degli scopi comuni.
- f. Promuovere e organizzare eventi culturali quali manifestazioni di settore, sociali, culturali ed economiche, eventi, convegni, fiere, dibattiti, mostre, saloni, seminari, fiere, feste, esibizioni, iniziative di aggregazione, animazione e socializzazione.
- g. Realizzare iniziative nel settore del Turismo e della Cultura intesa in tutte le sue espressioni
- h. Partecipare a bandi pubblici per progetti riguardanti le finalità dell'Associazione
- i. Rappresentare chi opera nell'accoglienza nel settore extra-alberghiero presso gli organi comunali e regionali, gli altri enti pubblici e privati, con cui si rendono necessari ed opportuni contatti e rapporti.
- j. Tutelare i diritti dei soci.
- k. Collaborare alla vigilanza sull'osservanza delle leggi vigenti sull'attività di chi opera nell'accoglienza nel settore extra-alberghiero.
- l. Promuovere, organizzare ed erogare attività di formazione e consulenza anche verso i non soci quali corsi di aggiornamento e perfezionamento teorici e pratici, anche in collaborazione con istituzioni culturali, statali, comunali e private al fine di conseguire una professionalità più elevata e specifica, anche utilizzando fondi europei.
- m. Favorire, anche in collaborazione con gli enti pubblici e gli operatori del settore, l'incremento del turismo in periodi di minore afflusso e in luoghi di interesse meno conosciuti.
- n. Contribuire tramite i propri aderenti alla promozione del turismo nell'intero ambito provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.
- o. Operare per trasmettere la cura e il rispetto dell'ambiente con particolare attenzione ai fattori inquinanti; considerare l'eco-compatibilità, favorire la raccolta differenziata dei rifiuti.
- p. Stipulare convenzioni con soggetti ed enti pubblici e privati ad uso dei soci e dei loro ospiti.
- q. Collaborare con esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statutari.
- r. Sviluppare rapporti di scambio culturale, di ospitalità reciproca tra cittadini delle diverse regioni e delle diverse nazionalità.
- s. Ideare, produrre, acquistare e diffondere pubblicazioni, audiovisivi, materiali e programmi multimediali di interesse per i soci.
- t. Ideare, produrre, partecipare e promuovere tutte le attività editoriali riferibili allo scopo sociale quali pubblicazioni di giornali, newsletter, atti di convegni e seminari, materiale didattico e gestendo e curando la creazione di siti internet, la produzione di materiale fotografico, informatico ed audiovisivo.
- u. Creare ed utilizzare applicazione web e social per servizi condivisi tra i soci e per la promozione di tutte le attività dell'Associazione.
- v. Attivare una rete di collaborazioni tra privati, enti, associazioni, organizzazioni, cooperative ed imprese operanti con i medesimi obiettivi per favorire la conoscenza, il coordinamento e le sinergie tra i Soci.
- w. Organizzare e gestire strutture che accolgano e promuovano le attività di promozione turistica e dell'accoglienza in ambito extra-alberghiero o della formazione culturale.

TITOLO III - SOCI

ART. 3

I soci, danno il loro contributo associativo, sportivo, culturale ed economico necessario alla vita dell'Associazione. L'Associazione concede la qualifica di socio a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, ne accettano lo Statuto, dando con continuità il loro contributo. I soci rinnovano ogni anno la loro iscrizione, senza alcun vincolo. Il numero dei soci è illimitato e possono iscriversi tutti i cittadini di ambo i sessi che ne fanno richiesta ed avranno il consenso del Comitato Direttivo.

I soci dovranno versare la quota annuale di iscrizione al momento della loro richiesta di diventare membri dell'Associazione. Il socio si considera dimissionario se entro tre mesi dal termine fissato non versa il contributo sociale, oltre questo la sua esclusione dall'Associazione non può essere deliberata se non per gravi motivi, intendendo per tali:

- a) quando non si ottemperi alle disposizioni del presente statuto o alle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- b) quando ci si renda morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
- c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali e materiali all'Associazione stessa.

È esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa. Il socio può recedere in qualsiasi momento dalle eventuali cariche assunte in seno all'Associazione per mezzo di comunicazione scritta. I soci non possono assumersi obbligazioni con i terzi per conto

dell'Associazione. Il Presidente, il comitato direttivo e l'assemblea possono autorizzarli a compiere singoli atti in forza di procura specifica. I soci si distinguono in:

- a) SOCI FONDATORI
- b) SOCI EFFETTIVI
- c) SOCI SIMPATIZZANTI
- d) SOCI SOSTENITORI

dove:

a) Soci FONDATORI sono tutti coloro i quali si sono riuniti per la prima volta per dar origine all'Associazione.

b) Soci EFFETTIVI. Sono tutti i soggetti titolari di un'attività di Bed and Breakfast o affittacamere o strutture extra-alberghiere, usufruiscono della pubblicità e delle azioni promozionali svolte dall'Associazione. Hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche direttive. Pagano la quota ordinaria.

c) Soci SIMPATIZZANTI. Sono tutte le persone fisiche che, avendo interesse per il settore extra-alberghiero, partecipano agli incontri, ricevono alcune delle comunicazioni relative all'attività dell'Associazione; non hanno diritto alla pubblicità svolta dall'Associazione stessa. Non hanno diritto di voto, non possono essere eletti e pagano una quota ridotta.

d) Soci SOSTENITORI. Sono le persone fisiche, le imprese individuali, le Società, le Associazioni e gli Enti che, in sintonia con le sue finalità, abbiano giovato all'Associazione corrispondendo una quota liberale, eroghino contribuzioni volontarie straordinarie o si adoperino particolarmente con la propria attività. Non partecipano all'Assemblea dei Soci e non hanno diritto di voto.

Ai soci possono essere attribuite dal comitato direttivo varie funzioni operative ed essi devono assolvere i loro incarichi con serietà e moralità. Per decisione dell'assemblea si può stabilire per gli incaricati un compenso per la loro opera. I soci che venissero meno ai loro impegni si considerano suscettibili di esclusione per gravi motivi.

ART. 4

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo un'apposita domanda anche tramite la pagina social o il sito web dell'Associazione, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, con contemporanea iscrizione nel libro soci, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea dei soci. In caso di rigetto della domanda dopo l'iscrizione nel libro soci, verrà rimborsata la quota versata previa cancellazione dal libro soci.

ART. 5

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo annuale.

Ogni soggetto contribuirà all'elaborazione del progetto e alla sua gestione in base alle proprie competenze anche in aggregazione con soggetti esterni o in gruppi di lavoro e gestione ristretti.

ART. 6

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere proposta annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e approvata dall'assemblea e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV - RECESSO - ESCLUSIONE

ART. 7

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o causa di morte.

ART. 8

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la richiesta di cancellazione dal libro soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso per un periodo di 3 mesi del versamento del contributo annuale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

ART. 9

Le deliberazioni prese in materia di esclusione e recesso devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera o e-mail ad eccezione del caso previsto all'art. 8 lett. b) del presente Statuto. I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLO V - RISORSE ECONOMICHE - FONDO COMUNE

ART. 10

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati e degli sponsor;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali dei soci e dei terzi (persone fisiche, persone giuridiche od enti);
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 11 - Esercizio Sociale

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico finanziario da presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato dall'Assemblea.

ART. 13

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

ART. 14

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria. In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) elezione del Consiglio Direttivo;
- b) elezione eventuale del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- d) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- e) approvazione di eventuali Regolamenti;
- f) deliberazione in merito all'esclusione dei soci.

ART. 15

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

ART. 16

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante posta ordinaria, e-mail o newsletter o avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno 7 giorni prima della data stabilita, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato) o da almeno un decimo dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto intervenuti o rappresentati. Nelle assemblee le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni socio avente diritto al voto può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un socio avente diritto al voto. L'assemblea può essere partecipata dai soci anche in video conferenza. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti dei soci.

ART. 17

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare del verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 18

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti fra i soci; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea. I componenti del Consiglio Direttivo non sono necessariamente titolari di strutture extra-alberghiere, non devono essere soci di altre associazioni di categoria, restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax o e-mail da spedirsi non meno di 7 giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

E' possibile la convocazione straordinaria del Consiglio Direttivo per vie brevi ed immediate qualora tutti i componenti siano d'accordo e presenzino alla riunione, anche in audio o video conferenza, facendone menzione nel verbale. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico - finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

ART. 19

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte in un anno, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano. Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Comitato non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

ART. 20

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART 21

Il Collegio dei Revisori dei Conti, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo, viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica tre anni. Nomina al proprio interno il Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle assemblee, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

ART. 22

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

TITOLO VII - SCIoglimento

ART. 23

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 24

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni si procederà secondo normativa vigente.

ART.25 - Norma finale

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti per le associazioni.

Cagliari, 26 gennaio 2018

Laura Fozzani
Roberto Serrano
Michele Mada
Giorgio Sa
Giuseppina Allistracci
Sebastiano Fozzi
Abdulla
Almiani
Pierluigi P. ci
Roberto
Manfredi
Ade Auelon